



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Gianpiero D'Alia Giudice

Sabrina Facciorusso Giudice

nella pubblica udienza del giorno **11 giugno 2024** ha posto in decisione la
seguente

SENTENZA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **23874** del registro di Segreteria sul conto giudiziale
n. 37933 dell'incaricato delle riscossioni esterne del Comune di Zumpano
(CS) per l'esercizio finanziario 2019, nei confronti di **Area S.r.l.** (C.F.
02971560046), in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresen-
tante Dott.ssa Anna Todesco, con sede legale in Mondovì (CN), via Torino, n.
10/B (CAP 12084), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Zoppolato e con
lui domiciliata alla PEC: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it);

- nella pubblica udienza del 11 giugno 2024, udito il Pubblico ministero
V.P.G. Dr.ssa Federica Pallone, che concludeva per la improcedibilità del
conto per come rilevato dal Magistrato istruttore, rimettendosi alle determina-
zioni del Collegio circa la memoria e della documentazione depositata
dall'agente contabile, costituitosi ma non comparso in udienza.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 405/2023**, depositata il 22.12.2023, il Magistrato

	istruttore richiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio	
	sul conto giudiziale n 37933, in data 15.01.2020, presentato per l’esercizio	
	2019 da Area Riscossioni Srl, in qualità di incaricato delle riscossioni esterne	
	del Comune di Zumpano (CS). In specie, il magistrato riteneva doversi acqui-	
	sire la pronunzia del Collegio sulla “eventuale improcedibilità” del conto in	
	esame in quanto:	
	a) mancavano sia la parifica, sia il visto di regolarità dell’Ente;	
	b) secondo costante giurisprudenza centrale (Corte dei conti, Sezioni riunite	
	in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020), e locale	
	(Sez. giur. Reg. Calabria, nn. 81/2023, 115/2023,128/2023, 136/2023), ai	
	sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la parificazione del conto giudiziale	
	(dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute	
	dall’amministrazione) costituisce un elemento imprescindibile per il deposito	
	del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei	
	conti (e quindi per la costituzione dell’agente contabile) a norma dell’articolo	
	140, comma 3 del Codice di giustizia contabile;	
	c) nella concreta fattispecie mancava anche il visto di regolarità, che se-	
	condo la recente giurisprudenza di questa Sezione Giurisdizionale rende pur	
	sempre procedibile il conto giudiziale essendo evidente che <i>“per addivenire</i>	
	<i>al visto di regolarità il responsabile dell’Ufficio finanziario debba avere ef-</i>	
	<i>fettuato ogni opportuno riscontro, sostanzialmente equivalente alla parifica”</i>	
	(sentenza n. 113/2023 ed altre).	
	2. Quindi, con decreto presidenziale n. 527 del 27.12.2023 – ritual-	
	mente notificato unitamente alla relazione all’Agente contabile ed al Comune	
	– veniva fissata l’udienza di discussione del giudizio per il 11 giugno 2024.	
	2	

	3. Con memoria difensiva in data 21.5.2023, si costituiva per Area S.r.l.	
	(subentrata ad Area Riscossioni S.r.l.) l’Avv. Zoppolato, che chiedeva in via	
	istruttoria di acquisire dal Comune la parificazione del conto ed il visto di	
	regolarità contabile; e nel merito la declaratoria di regolarità del conto ed il	
	disarcico dell’agente contabile ex art. 149 comma 2 c.g.c., con vittoria di	
	spese.	
	3.1. A fondamento delle sue richieste, in punto di fatto, la difesa eccepiva	
	quanto segue:	
	a) Area Riscossioni aveva stipulato con il Comune di Zumpano una conven-	
	zioni per la sola riscossione coattiva per gli anni 2019-2020 delle entrate tri-	
	butarie ed extratributarie del Comune, affidata con determina n. 27 del	
	31.5.2019 (doc.1) seguita da convenzione del 31.5.2019 (doc.2);	
	b) Aveva quindi trasmesso il conto redatto secondo il “modello 21” (doc.3);	
	c) quindi, con verbale del 14.3.2023 il revisore aveva evidenziato la man-	
	canza della parifica e del visto di regolarità (doc.4); ed il magistrato istruttore	
	aveva fatto propri i rilievi del revisore, chiedendo dichiararsi la improcedibi-	
	lità del conto anche in base ai nuovi orientamenti giurisprudenziali (secondo	
	cui il visto di regolarità suppliva alla mancanza di parificazione) (doc.5).	
	3.2. In punto di diritto, la difesa replicava alla relazione di deferimento:	
	a) che la mancanza di parifica e visto non erano imputabili all’agente conta-	
	bile, tenuto a trasmetterlo solo all’ente locale (art. 233 TUEL e 139 c.g.c.), che	
	a sua volta lo trasmette alla Corte dei conti dopo i controlli amministrativi di	
	competenza, in specie il visto di regolarità (art.153 TUEL);	
	b) che l’agente contabile non poteva essere chiamato a rispondere di ina-	
	dempienze altrui, ai sensi dell’art. 10-bis L.241/1990.	
	3	

	4. Quindi, con nota prot. n.2236 del 20.5.2024 il Comune di Zumpano de-	
	positava nel fascicolo informatico:	
	a) la PEC del 29.2.2020 con cui l'agente contabile trasmetteva il conto giudi-	
	ziale al Comune;	
	b) copia della determinazione dell'Area Finanziaria n.34 del 14.5.2020 che	
	parificava la gestione di cassa degli agenti contabili;	
	c) l'elenco delle reversali di incasso da cui risultava la intervenuta parifica-	
	zione;	
	d) il conto giudiziale con il visto di regolarità.	
	5. Con memoria integrativa in data 22.5.2024 , Area Srl, dato atto che in	
	data 20.5.2024 il Comune (pur non costituendosi) aveva depositato il provve-	
	dimento di parificazione ed il conto giudiziale provvisto del visto di regolarità,	
	chiedeva nel merito di dichiarare il conto procedibile e di disporre il discarico	
	dell'Agente contabile.	
	6. Infine, con istanza del 29.5.2024 la difesa dell'agente contabile chiedeva	
	il passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione.	
	7. Nell' udienza del 11 giugno 2024 , data per letta la relazione sul consenso	
	del P.M. (unica parte presente, non essendo comparsi né il difensore	
	dell'agente contabile né l'amministrazione), che concludeva come in epigrafe,	
	la causa passava in decisione.	
	8. In punto di diritto , sulla questione pregiudiziale di procedibilità solle-	
	vata dal magistrato relatore deve antitutto rilevarsi che indubbiamente la pa-	
	rificazione del conto dell'agente della riscossione (intesa come verifica della	
	regolarità contabile e della conformità del conto alle scritture dell'ente: d.lgs.	
	118/2011, All.4/2, punto 4.2. del principio contabile applicato) è	
	4	

	imprescindibile presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di	
	conto (ai sensi del combinato disposto dell’art. 139 comma 2 e 140 comma 1	
	e 3 c.g.c.); e che per gli enti locali il giudizio sul conto deve ritenersi proce-	
	dibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il	
	conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario	
	dell’ente o sia stato approvato dagli organi dell’Ente, dovendosi ritenere tali	
	atti equipollenti alla parificazione (cfr. sentenza n. 113/2023, depositata il 20	
	giugno 2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n.	
	203/202, sentenza n. 152/2024 e molte altre).	
	Nel caso in esame, tuttavia, risulta da un lato che la parificazione era stata	
	ritualmente e tempestivamente effettuata (con determina n. 34 del 14.5.2020	
	del responsabile del servizio finanziario dott.ssa Falcone) e solo per mero er-	
	rore materiale non allegata al conto; dall’altro, che il conto era stato vistato	
	anche dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Maria Tiziana Falcone	
	(la copia del conto depositata sul sistema informatico riporta anche la firma	
	digitale, non visibile, della predetta Dr.ssa Falcone).	
	9. Pertanto, il conto depositato va dichiarato procedibile , disponendo la ri-	
	missione degli atti al magistrato competente per l’inizio dell’istruttoria e la	
	fissazione del relativo cronoprogramma, e rinviando per gli ulteriori provve-	
	dimenti collegiali all’udienza del 9 luglio 2025.	
	10. Attesa la mancata definizione nel merito del giudizio sul conto non vi è	
	luogo a pronunzia sulle spese .	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, non definitiva-	
	mente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 23874 del	
	5	

